



MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Polizza Individuale Finance Kappa Protection

Il presente Set informativo contenente:

- Dip Danni
- Dip Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

**Dev'essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto o,
dove prevista, della proposta di
assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere il Set
informativo.**

**Ultimo aggiornamento:
gennaio 2026**

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.



Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: FINANCE KAPPA PROTECTION

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto conseguente a causa di un Sinistro al Veicolo assicurato per Distruzione per Danno Totale e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro al Veicolo assicurato per Distruzione per Danno Totale.
- ✓ Perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato un importo pari all'ammontare in conto capitale del Valore Finanziato non ancora rimborsato al momento del Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ non immatricolati in Italia;
- ✗ che non siano acquistati presso il Concessionario dall'Assicurato o dalla Società di Leasing che li concede in Leasing all'Assicurato;
- ✗ sui quali non sia stato stipulato un contratto di Finanziamento o di Leasing;
- ✗ di anzianità massima al momento di conclusione dell'Assicurazione (rispetto alla data di prima immatricolazione) superiore a 8 anni;
- ✗ destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Finanziato e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto;

La copertura non opera in caso di:

- ! Valore Finanziato superiore ad Euro 50.000;
- ! Valore d'Acquisto superiore ad Euro 100.000.

L'Indennizzo è corrisposto **entro un Massimale di Euro 50.000,00 per Sinistro**.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, in base all'Area di Rischio e alla durata della copertura e sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

L'Assicurazione avrà durata non superiore a 84 mesi ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a quella del Finanziamento o del Leasing; essa non si rinnova alla scadenza.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 12 e 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato, dalla data di vendita accertata;
- b) in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo, dalla data dell'evento;
- c) al verificarsi del Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento o del Leasing per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa, a scelta del Contraente, cesserà alla data di effetto dell'estinzione anticipata o proseguirà fino alla scadenza naturale della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento o del Leasing per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all'Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita al Contraente la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: FINANCE KAPPA PROTECTION

Data: gennaio 2026 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R. MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni.
Non sono assicurabili:

- ✗ ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- ✗ le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- ✗ i veicoli con targa prova;
- ✗ i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ✗ i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- ✗ i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- ✗ i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.
L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- ! danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- ! le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- ! eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- ! gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- ! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- ! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- ! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Dall'Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 20% in caso di:

- ! mancato riacquisto di un Nuovo Veicolo, oppure
- ! riacquisto di un Nuovo Veicolo presso un venditore diverso dal Concessionario o non facente parte del gruppo del Concessionario.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che stipulano un Finanziamento per l'acquisto del Veicolo o un Leasing per l'utilizzo del Veicolo, che desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 52,33% calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.mawdy.it/media/tabella-oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente o Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente o Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente o Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il presente DIP Aggiuntivo è stato redatto in 4 pagine per la particolarità del prodotto assicurativo cui si riferisce e per l'esigenza di elencare tutte le esclusioni regolate nelle Condizioni di Assicurazione.

INDICE

GLOSSARIO	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 6
Art. 2 Prestazione assicurativa.....	1 di 6
Art. 3 Massimali	1 di 6
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 6
Art. 5 Esclusioni.....	2 di 6
Art. 6 Scoperti	2 di 6
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 7 Estensione Territoriale	3 di 6
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 8 Modalità di denuncia del Sinistro	3 di 6
Art. 9 Pagamento dell'Indennizzo.....	4 di 6
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 10 Premio dell'Assicurazione	4 di 6
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 11 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	4 di 6
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 12 Diritto di recesso del Contraente	5 di 6
Art. 13 Diritto di recesso dell'Assicuratore	5 di 6
Art. 14 Diritto di surrogazione	5 di 6
Art. 15 Comunicazioni – Elezione di domicilio.....	5 di 6
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	6 di 6
Art. 17 Altre assicurazioni	6 di 6
Art. 18 Cessione dei diritti	6 di 6
Art. 19 Prescrizione.....	6 di 6
Art. 20 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	6 di 6
Art. 21 Foro competente	6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI	
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un Finanziamento o un Leasing sul Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato o la Società di Leasing ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Assicuratore.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, dovuta ad eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Finanziamento: il contratto concluso dall'Assicurato per l'acquisto del Veicolo.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Leasing: il contratto concluso dall'Assicurato con la Società di Leasing per l'utilizzo del Veicolo.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Massimale: somma fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

Nuovo Veicolo: il veicolo acquistato dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda all'Assicurato in Leasing entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro, in relazione al quale sia stato sottoscritto un nuovo Finanziamento o Leasing.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Servizi Aggiuntivi: pacchetti di servizi di manutenzione o garanzie convenzionali legate all'acquisto del Veicolo, il cui costo può concorrere al Valore Finanziato per un ammontare non superiore al 15% dello stesso.

Società di leasing: società, proprietaria del Veicolo, con la quale l'Assicurato ha stipulato un Leasing.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA), con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, e di ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada), con valore non superiore ad Euro 100.000, così come risultante dalla fattura d'acquisto o da altro documento equivalente.

Valore Finanziato: capitale oggetto del Finanziamento per l'acquisto del Veicolo o del Leasing per utilizzo del Veicolo e di eventuali Servizi Aggiuntivi, di importo massimo pari ad Euro 50.000 comprensivi del costo dei Servizi Aggiuntivi entro il limite del 15% del Valore Finanziato stesso.

Veicolo: il veicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all'Assicurato, immatricolato in Italia in relazione al quale l'Assicurato abbia stipulato un Finanziamento o un Leasing, e che abbia un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 8 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato nel Documento Unico di Circolazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo:

- per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione;
- a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato un importo pari all'ammontare in conto capitale del Valore Finanziato non ancora rimborsato al momento del Sinistro.

In ogni caso l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Finanziato e quanto già indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto, o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto.

Ad esempio:

Esempio 1

Valore di Acquisto: € 8.500

Servizi Aggiuntivi: € 1.500

Valore Finanziato: € 10.000

Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000

Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 0

Massimo Indennizzo pagabile: € 5.000

Esempio 2

Valore di Acquisto: € 10.000

Valore Finanziato: € 10.000

Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000

Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 8.000

Differenza tra Valore Finanziato ed indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 2.000

Massimo Indennizzo pagabile: € 2.000

Qualora l'Assicurato abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della Società di Leasing, l'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo alla società vincolataria fino all'ammontare del suo credito residuo per il Leasing nei limiti del Massimale di Polizza.

Art. 3 – Massimali

L'Indennizzo è corrisposto entro un Massimale di Euro 50.000,00 per Sinistro.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- d) i veicoli con targa prova;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);

Condizioni di Assicurazione

- g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- h) i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- o) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- p) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- q) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- r) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- s) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- t) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- u) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 6 – Scoperti

Dall'Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 20% in caso di:

- mancato riacquisto di un Nuovo Veicolo, oppure

Condizioni di Assicurazione

- riacquisto di un Nuovo Veicolo presso un venditore diverso dal Concessionario o non facente parte del gruppo del Concessionario.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 7 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione, di seguito indicata, tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficio.liquidazione@mawdy.com, con posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.liquidazione@cert.mapfreasistencia.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo MAPFRE ASISTENCIA S.A., Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI).

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo, attivarsi immediatamente.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo:

- a) copia della perizia certificante la Distruzione Totale del Veicolo eventualmente predisposta da altra compagnia assicurativa;
- b) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo, emesso da demolitore autorizzato, o dichiarazione di presa in carico di altra compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo per lo stesso evento di cui al Sinistro;
- c) copia del contratto di Finanziamento o di Leasing;
- d) copia del piano di ammortamento del Finanziamento o copia del residuo dei canoni di Leasing;
- e) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- f) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- g) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- h) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo e dei Servizi Aggiuntivi, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario;
- i) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario o di un diverso venditore del gruppo del Concessionario;
- j) copia del contratto di Finanziamento o di Leasing relativo al Nuovo Veicolo;
- k) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, al momento del Sinistro;
- l) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- m) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- n) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- o) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- p) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;

Condizioni di Assicurazione

q) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, IBAN, etc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e del conseguente pagamento dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 9 – Pagamento dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata dall'Assicurato, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 18 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Distruzione per Danno Totale, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

In caso di Leasing sul Veicolo assicurato, qualora l'Assicurato abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della Società di Leasing, l'Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale alle condizioni e con le modalità sopra indicate.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 10 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, come indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l'Assicurato abbia stipulato un contratto) all'intermediario; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura:

- del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) per la quota di Premio relativa all'Indennizzo per il danno materiale e diretto al Veicolo;

- del 21,25% per la quota di Premio relativa all'Indennizzo a titolo rimborso delle perdite pecuniarie per i Servizi Aggiuntivi.

In caso di Sinistro l'Assicuratore avrà diritto di trattenere integralmente il Premio corrisposto in via anticipata per la durata della copertura assicurativa.

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

L'Assicurazione avrà durata non superiore a 84 mesi ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a quella del Finanziamento o del Leasing; essa non si rinnova alla scadenza.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 12 e 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Condizioni di Assicurazione

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato, dalla data di vendita accertata;
- b) in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo, dalla data dell'evento;
- c) al verificarsi del Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento o del Leasing per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa, a scelta del Contraente, cesserà alla data di effetto dell'estinzione anticipata o proseguirà fino alla scadenza naturale della copertura assicurativa.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 12 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento o del Leasing per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all'Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita al Contraente la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Art. 13 – Diritto di recesso dell'Assicuratore

Dopo ogni Sinistro successivo al secondo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 14 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mawdy.com.

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Condizioni di Assicurazione

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 17 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme rimosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 18 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 19 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

**ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
FINANCE KAPPA PROTECTION Nr. <nr>**

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA»

Modello: «MODELLO»

Targa: «TARGA»

Data prima imm.ne: «DATA»

Valore Finanziato (Euro):

Data di acquisto: «DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 q.li

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro al Veicolo per Distruzione per Danno Totale e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.

Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATACOPER» DURATA copertura: «DURATAPOL» mesi

Premio pari a Euro: «PREMIOTOT», comprensivo di Euro <<.....>> di imposte assicurative e di Euro riconosciuti all'intermediario assicurativo.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l'Assicurato abbia stipulato un contratto) all'intermediario; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

- 1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente ai sensi dell'art. 58;
- 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

Allegato 2

L'Assicurato dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- Art. 2 - "Prestazione assicurativa"
- Art. 3 - "Massimali"
- Art. 4 - "Veicoli non assicurabili"
- Art. 5 - "Esclusioni"
- Art. 6 - "Scoperti"
- Art. 9 - "Pagamento dell'Indennizzo"
- Art. 10 - "Premio dell'Assicurazione"
- Art. 11 - "Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione"
- Art. 13 - "Diritto di recesso dell'Assicuratore"
- Art. 14 - "Diritto di surrogazione"
- Art. 18 - "Cessione dei diritti";
- Art. 21 - "Foro competente"

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il suindicato Assicurato dichiara in ultimo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.

Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprensivo anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suesesa Informativa e

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Allegato 3

	• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti • 24 mesi Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.